



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

De gl'Infermieri. Cap. XVIII.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

mancheranno di venire alla Compagnia, ouero che verranno tardi; e per tal effetto si tenga nell'Oratorio vna Tauoletta di legno con li suoi pirolì, per notar quelli che mancheranno, come di sopra.

Del Sacrestano. Cap. XIII.

IL Sacrestano hauerà cura della Cera, Oglio, Paramenti, Calici, e d'ogni altra cosa appartenente alla Chiesa, ouero Oratorio: d'apparecchiare, ouero di far apparecchiare à i suoi tempi le cose, che doueranno apparecchiarsi nella Festa della Compagnia: Procurerà, che la Chiesa sia adornata secondo la forma, e spesa che sarà prescritta dall'Ordinario, come di sopra.

Terrà detta Chiesa, ouero Oratorio benetti da ogni immonditia: E farà altri seruitij per bisogno d'esso Oratorio, ò Chiesa, secondo l'ordine che farà à lui dato dal Priore.

Nel principio del suo officio riceuerà in consegna per inuentario il tutto, e nel fine nè renderà conto, e tal consegna si faccia dal Priore, Sacrestano, e Sindici vecchi; e non darà alcuna cosa consegnata in prestito à chi si voglia, senza licenza del capitolo.

Il Priore gli assegni vn de' Fratelli che l'aiuti nel suo officio, se farà bisogno.

Del Depositario. Cap. XV.

IL Depositario riceuerà, e terrà appresso di se in gouerno tutte le limosine, & entrate della Compagnia, facendo di tutto debita scrittura.

Nè sborserà alcun danaro, senza vn mã dato sottoscritto dal Priore, e dal Cancelliere.

La cassa de i danari hauerà due chiavi diuerse, l'vna delle quali terrà appresso di se, l'altra terrà il Priore.

Del Cancelliere. Cap. XVI.

IL Cancelliere terrà conto in vn libro di tutte l'entrate, e carichi della Compagnia; farà memoria di tutti gli instrumenti, che alla giornata si faranno in nome di essa, e noterà quelli, che già saranno fatti; & insieme tutte le scrit-

ture à lei appartenenti, & ordinationi che dal Capitolo si faranno, e l'elettioni de gli Officiali, i nomi, & i cognomi de i Fratelli, quando entrano nella Compagnia, quando si stabiliscono, e quando moiono.

Sarà anco cura del Cancelliere, di ricordare à i suoi tempi al Capitolo i carichi della Compagnia, acciò non si lascino adietro, ma si essequiscano come si deue.

E sarà ben fatto, che ciascuna compagnia habbia vna particular Tauoletta, doue ordinatamente siano descritti, e notati tutti i legati, e carichi suoi, cò i giorni ne' quali si haranno da essequire, e con le cose che si haranno da fare; e tal Tauoletta si potrà tenere nel luogo doue si farà il Capitolo, ò nell'Oratorio, attaccata al muro, acciò meglio si possa tenere à memoria da i Fratelli.

De i Procuratori. Cap. XVII.

LI Procuratori (che potranno essere due, ò tre) haueranno cura d'attendere alle liti, e negotij della Compagnia, e di spendere per li bisogni, che ordinariamente à quella occorrono: Ma nelle cose straordinarie, e d'importanza, non faranno cosa alcuna senza licenza del Capitolo; al quale nel fine del loro officio renderanno conto del maneggio hauuto, e delle spese fatte.

De gl'Infermieri. Cap. XVIII.

Saranno due Infermieri, pii, e solliciti; l'impresa de quali sarà, di visitare caritatualmente i Fratelli infermi, & in procurare, ò per mezzo della Compagnia, ò d'altri, che siano con carità souenuti nelle necessità spiritali, e temporali, facendo loro tutti quei seruitij, che in simili casi i buoni, & amoreuoli Fratelli deuono fare. E particolarmente nel tempo del tràsito siano loro assistenti, aiutandoli al ben morire cò orationi, e pie essortationi; procurando che à tempo riceuano i Sacramenti della Chiesa, e che essendo lor portata la santissima Eucharistia, gli altri Fratelli con l'habito, e con il lume acceso l'accompagnino, cantando il [Miserere,] & altre Orationi à proposito.

Passa-

Passato l'Inferno di questa vita, sarà da tutti accompagnato alla sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'anima sua l'Officio de morti, senza però apparecchi di tombe funerali, non essendo questo officio loro.

Delli Assistenti al Banco. Cap. XIX.

Saranno due Fratelli, quali tutte le Feste la mattina, e dopò il desinare mentre dura la Congregatione, haueranno da stare assistenti al banco in Chiesa, à riceuer le limosine, che saranno offerte; & haueranno custodia della Chiesa, non lasciando entrar nell'Oratorio alcuna Donna: nel qual tempo potranno dire l'Officio tra loro con voce bassa, e leggere alcun libro diuoto, acciò supplicano in Chiesa à quello che fariano nell'Oratorio.

Del tempo che hanno da durare in officio gli Officiali, e quali, e quando si hanno da eleggere.

Cap. XX.

Tutti li sudetti Officiali haueranno da durare in Officio vn'anno, eccetto gli Assistenti al banco, che dureranno vn mese solo, e saranno eletti dal Priore.

E chi sarà stato Priore vn'anno, non possa esser di nuouo eletto al medesimo officio, se non passati due anni; & il medesimo s'offerui del Sottopriore: il quale però possa esser eletto al fine del suo officio per Priore, se così parerà bene alla Compagnia.

Nè possa esser eletto alcuno per Priore, se non saprà leggere, e non harà almeno venticinque anni compiti, e non sarà perseverato con buon'essempio nella Compagnia quattro anni continui.

L'electione del Priore, Sottopriore, e Maestro delli Nouizzi, si faccia à ballotte, ouero à voci secrete, alla presenza del Confessore della Compagnia, ouero d'vn'altro Sacerdote deputato dal Vescouo; e quello sia eletto, che hauerà hauuto la maggior parte delle voci in suo fauore.

Gli altri officiali siano eletti all'arbi-

trio di questi tre; dichiarando, che vn parente non possa dar voce all'altro, e che fra tutti gli officiali non si possano eleggere più di due, che sieno parenti insieme.

E tale electione si farà nella festa di tutti i Santi, e nella prima Domenica dell'Aduento entreranno tutti in possesso dell'officio.

Dell'autorità de gli Officiali.

Cap. XXI.

Appresso i sopradetti officiali, sia che dureranno in officio (eccetto gli Assistenti al banco) sarà tutta l'autorità, e gouerno della Compagnia. Si che essi soli, ò almeno i due terzi di loro, potranno trattare, ordinare, e far assolutamente quel tanto, che giudicheranno esser in beneficio della Compagnia, e non altrimenti.

Ma alla electione de gli officiali, & al riceuere de i Fratelli, harà da concorrere l'vniuersal Compagnia.

Delle Pene. Cap. XX.

Perche il timore della pena, suose alle volte ritrarre gli huomini dal male, & indurli al bene, doue non opra l'amore della virtù; per prouedere alli disordini che potriano nascere nelle Compagnie, & accioche le buone Compagnie non sieno disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli: si costituiscono l'infrascripte pene.

Chi subornerà alcuno per far dar la voce à se, ò ad altri; per la prima volta sia priuo della voce attiva, e passiuua per due anni; per la seconda sia cancellato della Compagnia.

Chi senza legitima causa, ò senza auisare il Confessore, ouero il Priore, perderà vna volta la solita Communione; faccia la disciplina in presenza de gli altri nell'Oratorio, ouero stia fuori dell'Oratorio per vn mese, all'arbitrio del Priore.

Chi la perderà due volte continue, se gli raddopijla pena.

Chi la perderà tre volte, sia cancellato.

Chi porterà pugnale, ò spada senza licenza, sia sospeso dalla Compagnia due